

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BOLOGNA – AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI – QUARTIERI - L'UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA – SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA CITTÀ DI BOLOGNA – ENTI DI FORMAZIONE DEL SISTEMA DI IeFP, IN MATERIA DI RISCHIO DI ABBANDONO E DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PER I MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI BOLOGNA

TRA

Il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni

I Servizi Educativi Scolastici Territoriali dei Quartieri Borgo Panigale-Reno, Porto-Saragozza, Navile, San Donato-San Vitale, S.Stefano, Savena

L' Ufficio V - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - ambito territoriale di Bologna

Le Scuole Secondarie di secondo grado Statali della Città di Bologna - Liceo Artistico F.Arcangeli, Liceo Ginnasio L.Galvani, Liceo Classico M.Minghetti, Liceo Linguistico Umanistico Laura Bassi, Liceo Scientifico A.Righi, Liceo Scientifico E.Fermi, Liceo Copernico, Liceo Scientifico A.B.Sabin, Istituto d'istruzione superiore Crescenzi Pacinotti Sirani, Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg, Istituto professionale Aldrovandi Rubbiani, Istituto d'Istruzione superiore A.Serpieri, Istituto d'istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti, Istituto d'Istruzione Superiore Aldini Valeriani, Istituto d'Istruzione Superiore IPC Manfredi - ITC Tanari,

Gli Enti di formazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): Cnos-FAP Bologna, Cefal Emilia-Romagna, Oficina Impresa sociale, Fondazione Aldini Valeriani, Fomal, Ciofs-Fp/ER, Ecipar Bologna, Iiple, FORMart.

VISTE

le normative di riferimento riguardanti le competenze e i rapporti fra gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche, l'attivazione del sistema integrato di interventi e servizi in funzione della promozione dei diritti e delle opportunità per le nuove generazioni, tra le quali:

Leggi statali:

- Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27/05/1991;

- Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" (ss.mm.ii.), che conferma la centralità degli Enti Locali nella elaborazione delle politiche sociali e nella gestione dei servizi socio-educativi e assistenziali;

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica";

- Legge 53/03, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

- Decreto Legislativo 76/05 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53", che ha introdotto il cosiddetto diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni., che comprende l'obbligo scolastico dai 6 ai 14 anni (sancito costituzionalmente) e l'obbligo formativo che termina con il raggiungimento di una qualifica professionale o con il conseguimento di un diploma.

- Legge 27 dicembre 2006, n.296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" art.1 comma 622 stabilisce che "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età". All'obbligo di istruzione segue poi l'obbligo formativo che rappresenta il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.
- art. 331 del Codice di Procedura Penale (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)
- art. 731 del Codice Penale recante norme in materia di Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e relativi decreti attuativi
- D. Lgs. 63/2017 Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Decreto Ministeriale 692 del 25/09/2017 "Anagrafe Nazionale degli studenti"

Leggi regionali:

- Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita";
- Legge Regionale 12 marzo 2003 n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- Legge Regionale 28 luglio 2008, n°14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";
- Legge Regionale n. 5 del 30/06/2011 che Disciplina il Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), che ha preso avvio con l'anno scolastico e formativo 2011/2012
- Legge Regionale n.5/2011 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale", art.11 comma 1, che prevede un'azione di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale con particolare riferimento all'attuazione di interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo di fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale.

RICHIAMATO

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità

applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130), riguardante la valutazione degli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione ai fini della validità dell'anno scolastico.

- Il Decreto Ministeriale n. 489/2001 “Regolamento concernente l'integrazione a norma dell'art. 1 comma 6 L. 20 gennaio 1999 n. 9 delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico”.

PRESO ATTO

che le finalità del Protocollo d'Intesa implementano i provvedimenti di indirizzo e di programmazione adottati negli anni recenti a livello locale e nazionale negli ambiti di riferimento del protocollo stesso, in particolare:

-Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica n.20 del 4 marzo 2011, con oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Art. 2 e 14 DPR 122/2009;

-Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione Ufficio primo del 4 agosto 2009 con oggetto: Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, contenenti direttive che hanno lo scopo, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della legislazione vigente, di migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità nella scuola.

- “Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza” della Regione Emilia-Romagna, adottate nel 2013;

- “Linee guida nazionali per l'orientamento permanente” del Miur nota prot. n. 4232 del 19/02/2014;

- “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e delle alunne fuori dalla famiglia” siglato dal Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca e dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza 11/12/2017;

- “Nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” Decreto Legislativo n° 62 del 13/04/2017;

- Piano sociale e sanitario dell'Emilia-Romagna 2017/2019;

- “Linee di indirizzo per il piano adolescenza del Comune di Bologna” adottate con atto di Giunta del 27/03/2018;

- Piano di Zona per la salute e il benessere sociale - Distretto Città di Bologna;

- “Lotta alla Dispersione Scolastica e promozione delle Pari Opportunità e del Diritto allo Studio” , Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Istruzione, Ministero Pari Opportunità e Famiglia e ANCI - 31/01/2020.

CONSIDERATO CHE

ai sensi delle citate leggi, e, in particolare, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, del DPR 18/06/1998, n. 233, del DPR 8/3/1999 n. 275, del D. Lgs. 30/06/1999, n. 233 e del DPR 6 novembre 2000, n. 347, a seguito del Piano di dimensionamento e dell'acquisizione della

personalità giuridica, le Istituzioni Scolastiche esercitano l'autonomia organizzativa e didattica i cui principi generali sono quelli della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, dell'integrazione e del migliore utilizzo delle risorse e delle strutture;

le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione Professionale erogano un'offerta curricolare nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e, singolarmente o collegati in rete o tra loro consorziati, realizzano anche ampliamenti dell'offerta formativa a favore dei propri alunni nel rispetto delle esigenze individuali, del contesto culturale, sociale ed economico del territorio comunale coordinandosi con le iniziative promosse dal Comune a favore dei cittadini più giovani e degli adulti di riferimento;

è interesse comune sostenere la qualificazione e lo sviluppo del sistema scolastico e del sistema di istruzione e formazione professionale e promuovere il sistema formativo integrato degli interventi educativi nel rispetto delle reciproche autonomie;

i raccordi tra le stesse Istituzioni e Centri di formazione devono favorire in ogni modo la collaborazione integrata e gli interventi tesi a tutelare i diritti dei minori, dalla segnalazione reciproca alla condivisione di progetti personalizzati;

la scuola e le altre agenzie formative, rappresentano il contesto educativo privilegiato nel quale è possibile attivare azioni di promozione, preventive, con il coinvolgimento degli alunni, delle famiglie, dei servizi territoriali nel suo complesso.

PREMESSA

In considerazione degli articoli della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 29 “il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti” e all'art. 32 “le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera”.

In base alle indicazioni contenute nelle “Linee guida nazionali per l'orientamento permanente” del 19/02/2014 prot. n. 0004232 emanate dal MIUR, alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento (dai 3 ai 19 anni) e ad essa spetta il compito di realizzare, autonomamente e/o in rete con gli altri soggetti pubblici e privati, attività di orientamento, finalizzate alla costruzione e al potenziamento di specifiche competenze orientative. Ciascun Istituto elabora un piano, inserito nel PTOF, che si dovrà inserire in un quadro territoriale di interventi, ottimizzando le risorse disponibili, in funzione di una strategia condivisa di rete a sostegno della persona, in sinergia tra i sistemi di educazione, formazione, Centri per l'impiego, Amministrazioni locali, Servizi socio-sanitari e altri servizi.

I Centri di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Emilia Romagna, progettano e realizzano i corsi di formazione professionale per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, finanziati dalla Regione Emilia Romagna, sulla scorta della programmazione poliennale dei profili di riferimento; inoltre trasmettono le comunicazioni inerenti la frequenza ai corsi di formazione per l'assolvimento dell'obbligo formativo (iscrizioni, ritiri, subentri, abbandoni, esiti e valutazioni finali) al Centro per l'impiego di riferimento il quale provvede a farsi carico di contattare, in caso di inadempienza, il minore o il suo tutore per esplicitare tutte le possibili azioni di prevenzione o di recupero dell'abbandono scolastico.

Al Responsabile e Tutor aziendale è affidato il compito del controllo dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani con meno di 18 anni di età, che scelgono il percorso di apprendistato. Data la particolarità del percorso, le comunicazioni di eventuali inadempienze vengono indirizzate direttamente dal responsabile aziendale al Centro per l'Impiego di

riferimento. E' quest'ultimo che provvede a farsi carico di contattare il minore o il suo tutore per esplicitare tutte le possibili azioni di prevenzione o di recupero.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Definizione delle situazioni a rischio di abbandono e dispersione scolastica

Per identificare le situazioni a rischio di abbandono e dispersione scolastica si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- alunno che non si presenta a scuola o all'ente fin dall'inizio dell'anno scolastico, che frequenta saltuariamente nei mesi successivi maturando almeno 20 giorni di assenza nel singolo periodo scolastico (trimestre/quadrimestre/pentamestre), senza una ragione documentata;
- alunno bocciato, a giugno o a settembre, che non presenta la reiscrizione nella propria scuola;
- alunno iscritto al terzo anno della scuola secondaria di I grado che, iscritto in gennaio-febbraio ad una scuola secondaria di II grado, non abbia confermato l'iscrizione a luglio a nuova scuola prescelta.

Art. 2 - Modalità per la richiesta di collaborazione nelle situazioni a rischio di abbandono e dispersione scolastica

Il Dirigente Scolastico/il Direttore dell'Ente di Formazione Professionale:

- a seguito del mancato completamento dell'iscrizione, del mancato inizio di frequenza senza giustificato motivo, segnala la situazione, tramite la scheda allegata di "Richiesta di collaborazione in caso di rischio di dispersione scolastica", al Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere di residenza del minore;
- verificata l'assenza prolungata o la grave discontinuità nella frequenza dell'alunno, effettuati gli adempimenti d'obbligo e messe in campo tutte le attività necessarie, laddove questi non diano esito positivo e i tentativi di contatto della famiglia risultino vani, segnala la situazione, tramite la scheda allegata "Richiesta di collaborazione in caso di rischio di dispersione scolastica", al Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere di residenza del minore.

Il Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere di residenza del minore provvede a:

- verificare la residenza anagrafica del minore;
- verificare l'eventuale presa in carico da parte del Servizio Sociale Territoriale del minore e nel caso l'esito sia positivo, condividere con tale servizio le modalità più opportune per contattare la famiglia e invitarla a un incontro per comprendere i motivi del mancato completamento dell'iscrizione o del mancato inizio di frequenza;
- qualora il minore non risulti in carico al Servizio Sociale Territoriale e i tentativi di contatto con la famiglia diano esito negativo, il Servizio Educativo Scolastico Territoriale richiede l'intervento della Polizia Municipale, la quale verifica l'effettiva presenza del minore presso la residenza e comunica l'esito dell'accertamento;
- laddove queste azioni non producano risultati, il Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale provvede a informare, evidenziando ogni attività intrapresa, il Dirigente Scolastico/il Direttore dell'Ente di Formazione Professionale e il Comune di

Bologna - Direttore dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, per l'attivazione delle procedure previste dall'art. 331 del Codice di Procedura Penale (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio);

- qualora i tentativi di contatto con la famiglia diano esito positivo, il Servizio Educativo Scolastico Territoriale, una volta compresi i motivi del mancato completamento dell'iscrizione o del mancato inizio di frequenza, condivide di concerto con la scuola, il nucleo e il minore le azioni da intraprendere, nella cornice di seguito descritta.

Art. 3 - Impegni tra le parti

Attraverso il presente protocollo, le Scuole Secondarie di secondo grado e i Centri di Formazione Professionale si impegnano a:

- evidenziare nel PTOF e nei documenti di pianificazione e programmazione il lavoro di rete con il Servizio Educativo Scolastico Territoriale, che interviene in maniera integrata a favore degli alunni e delle loro famiglie in materia di contrasto ai fenomeni di abbandono e dispersione scolastica e di sostegno alle eventuali azioni di orientamento, attuando progetti condivisi, anche in orario extrascolastico, che concorrono alla valutazione complessiva delle competenze dell'alunno;
- nominare un insegnante referente per l'applicazione del Protocollo, che nell'ambito delle azioni svolte per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica e formativa, in collaborazione con il tutor interno per l'orientamento della scuola, si raccordi con il Servizio Educativo e Scolastico Territoriale del Quartiere di residenza dell'alunno segnalato, al fine di ottimizzare i flussi informativi, l'organizzazione del lavoro e la predisposizione di attività condivise;
- presentare il contenuto del Protocollo al Collegio docenti, ai docenti che ricoprono funzioni strumentali, ai coordinatori di classe e ai tutor del Centro di formazione;
- comunicare alle famiglie i flussi informativi riguardanti le attività oggetto del presente protocollo;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere competente per residenza dell'alunno, tramite l'allegato A) - "Richiesta collaborazione in caso di rischio di abbandono e dispersione scolastica", le situazioni singole che presentino problematiche di rischio di dispersione scolastica, per concordare azioni comuni ed evitare il deterioramento delle situazioni stesse.

I Servizi Educativi Scolastici Territoriali dei Quartieri (SEST) si impegnano a:

- collaborare con le Scuole Secondarie di secondo grado e i Centri di formazione professionale per le situazioni di minori a rischio di abbandono e dispersione scolastica, informando, orientando e facilitando l'accesso ai servizi territoriali esistenti per minori e famiglie;
- collaborare con i progetti e gli interventi già sviluppati dalle Scuole e dai Centri di formazione, eventualmente integrandoli con le risorse educative presenti sul territorio;
- condividere insieme ai Coordinatori di Classe delle Scuole Secondarie di secondo grado, ai tutor dei Centri di Formazione professionale e alle famiglie, progetti educativi individuali e/o di gruppo, da svolgersi in orario scolastico e/o extrascolastico riguardo a minori che necessitano dell'elaborazione di un progetto personale antidispersione, al fine del recupero dell'esercizio del diritto/dovere all'istruzione;

- fornire alla Scuola opportuna restituzione dei progetti attivati dal Servizio nei confronti del minore, al fine di documentare le esperienze effettuate.

L'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni si impegna a:

- attivare forme di monitoraggio e verifica del presente protocollo in collaborazione con i Servizi Educativi Scolastici Territoriali dei Quartieri, l'Ufficio V - ambito territoriale di Bologna, le Scuole Secondarie di secondo grado e gli Enti di Formazione del sistema leFP;
- promuovere opportunità formative e progetti, anche di ricerca, offerti a livello cittadino a favore di studenti, insegnanti e famiglie, per favorire l'acquisizione di competenze e la diffusione di buone prassi.

Art. 4 - Strumenti

Le parti concordano di utilizzare l'allegato A) - "Richiesta collaborazione in caso di rischio di abbandono e dispersione scolastica" da inviarsi a firma del Dirigente Scolastico al Responsabile Servizio Educativo Scolastico Territoriale di Quartiere di residenza dell'alunno.

Art. 5 - Monitoraggio

Le parti si impegnano a collaborare alla documentazione delle azioni messe in campo, a partecipare a eventuali incontri tra i sottoscrittori del presente Protocollo al fine di valutare congiuntamente le modalità operative di collaborazione utilizzate e condividere eventuali azioni migliorative.

Le parti si impegnano a proporre e attuare attività congiunte di aggiornamento e formazione legate all'utilizzo del Protocollo e ai temi a esso afferenti.

Art. 6 - Privacy e sicurezza dei dati

Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018, le parti si impegnano a trattare i dati comuni e particolari ai sensi della normativa citata, nonché secondo la regolamentazione sul trattamento dei dati particolari adottata dalle rispettive Amministrazioni. La sicurezza del trattamento dei dati è assicurata dall'organizzazione tecnica e del personale di ognuna delle parti.

Art. 7 - Durata del protocollo d'intesa

Il protocollo ha durata triennale dalla data della sottoscrizione fino al 30/06/2024.

Allegato A al documento: "PROTOCOLLO D'INTESA FRA IL COMUNE DI BOLOGNA – AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI - QUARTIERI – L'UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA - LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI BOLOGNA E GLI ENTI DI FORMAZIONE DEL SISTEMA IeFP IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'ABBANDONO E ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PER I MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI BOLOGNA."

**SCHEDA DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE
IN CASO DI RISCHIO DI ABBANDONO E
DISPERSIONE SCOLASTICA**

Al Responsabile

Servizio Educativo Scolastico Territoriale

del Quartiere _____

(Indicare il quartiere di residenza del minore)

RIFERIMENTI PER INVIO RICHIESTA

Quartiere di Residenza del minore	Responsabile SEST di riferimento	e-mail a cui inviare segnalazione
Borgo Panigale Reno	Alessandra Rambaldi	alessandra.rambaldi@comune.bologna.it educatoriborgopanigalereno@comune.bologna.it
Navile	Giulia Bonafè	giulia.bonafe@comune.bologna.it daniela.sette@comune.bologna.it
Porto Saragozza	Maura Serra	Maura.Serra@Comune.Bologna.it Rossella.Giliberti@Comune.bologna.it
San Donato San Vitale	Miriam Consorti	Miriam.Consorti@comune.bologna.it Chiara.Ramenghi@comune.bologna.it
Santo Stefano	Marica Motta	marica.motta@comune.bologna.it
Savena	Claudia Zerri	claudia.zerri@comune.bologna.it educatorisestsavena@comune.bologna.it

DATI ALUNNO/ALUNNA

NOME	COGNOME
NATO/A A	DATA NASCITA
RESIDENTE A	QUARTIERE
INDIRIZZO	
CODICE FISCALE	

TELEFONO GENITORE/TUTORE	MAIL GENITORE/TUTORE
ISTITUTO/ENTE	CLASSE

MOTIVI SEGNALAZIONE

MANCATA ISCRIZIONE
 FREQUENZA SALTUARIA

MANCATA FREQUENZA

Indicare quante ore di assenza sono state maturate: _____ su _____ (monte ore)

Indicare la rilevanza del fenomeno (non ha mai frequentato, non frequenta più a partire da, frequenta saltuariamente, assenze brevi ripetute, assenze lunghe più o meno ripetute, ecc., per tutto il percorso scolastico o legate ad un particolare periodo, motivate/non motivate da parte dell'alunno/a o della famiglia, giustificate/non giustificate da parte del medico curante):

Si chiede infine di indicare quali altre iniziative la scuola ha intrapreso, oltre alla presente richiesta di collaborazione:

Informazioni disponibili - specificare le informazioni di contesto utili di cui la scuola dispone sul minore e sul suo nucleo familiare:

**REFERENTI DELLA SCUOLA A CUI IL SERVIZIO EDUCATIVO PUÒ FARE RIFERIMENTO
IN MERITO ALLA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PRESENTATA:**

Nome e Cognome	Telefono	Mail

Timbro e Data _____

**Firma del Dirigente Scolastico/Direttore
Centro di Formazione Professionale**
